

Sulla responsabilità solidale

Vizi dell'opera, attenzione alle polizze

DI SONIA LAZZINI

ROMA

Polizze professionali: occhio alle clausole sul vincolo di solidarietà. Per garantirsi sulla responsabilità solidale per vizi della costruzione prevista dall'articolo 1669 del codice civile è necessario che la polizza contenga una clausola atta a impegnare l'assicuratore al pagamento del danno, salvo poi rivalersi sugli altri corresponsabili. Altrimenti il rischio è di rimanere scoperti.

L'articolo 1669 del codice civile prevede che l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente per vizi o difetti della costruzione verificati entro 10 anni dalla conclusione dell'opera.

Secondo numerose sentenze della Corte di cassazione, questa particolare responsabilità pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile a una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), sta-

bile per garantire l'interesse alla sicurezza dell'attività edificatoria, allo scopo di preservare l'incolumità delle persone.

Conseguentemente, l'azione di responsabilità prevista da detta norma ha natura extracontrattuale e sorge non dal contratto di appalto, ma dal puro e semplice fatto di avere costruito l'immobile.

Nel caso in cui l'opera eseguita in appalto presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Attenzione: neanche il direttore dei lavori risulta immune alla responsabilità prevista dall'articolo 1660 del codice civile.

Ma non solo. La natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano riconducibili a un fatto loro imputabile.

In conclusione quindi l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, quando con le rispettive azioni od omissioni concorrono a produrre uno degli eventi dannosi indicati nell'art. 1669 c.c., si rendono responsabili dell'unico illecito extracontrattuale, e rispondono del danno cagionato. Questo significa che ognuno dei responsabili potrebbe trovarsi di fron-

te al rischio di dover pagare l'intero danno, salvo il diritto a rivalersi nei confronti degli altri corresponsabili.

Il punto è che esistono assicurazioni che non coprono la corresponsabilità. Un esempio è una clausola di questo tenore: «L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.» oppure «L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà».

Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza 20322/2012), stabilendo che «nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato», «ma concerne l'intera obbligazione». In conclusione, questa è la corretta clausola di polizza: «Fermo restando gli altri termini, limiti, articoli, e condizioni contenuti nella polizza, o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall'assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili» ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

